



All. A)

## AVVISO

Il Comune di Ancona rende noto che, in applicazione della Direttiva autoapplicativa 109/2003, della Giurisprudenza della CGUE e del dovere disapplicativo in capo ai Dipendenti pubblici (come confermato, da ultimo, dalla Sentenza della Corte Costituzionale 1/2026), nella formulazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di emergenza sociale e abitativa, approvata con determina n. .... del ....., non è stato attribuito alcun punteggio relativo alla residenza continuativa, per le valutazioni nella stessa determina indicate, anche secondo il parere del Segretario Generale.

L'adeguamento dell'attribuzione dei punteggi previsti per la presentazione di domande finalizzate alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di emergenza sociale e abitativa si è reso necessario in ottemperanza al Diritto dell'Unione Europea come letto ed interpretato dalla CGUE; è quindi vietata l'attribuzione di punteggio in graduatoria, legato alla durata della residenza anagrafica, ritenuto irragionevole rispetto al diritto del bisognosi ed indirettamente discriminatorio, in quanto rende prevalente un fattore non direttamente correlato alla condizione di bisogno rispetto ad altri elementi più significativi del bisogno abitativo, ai fini dell'accesso agli alloggi di emergenza sociale e abitativa.

Pertanto, si è operato nel valutare una graduatoria in cui è stato eliminato il punteggio attribuito in ragione della storicità di presenza.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del Bando non incompatibili con le dette regole UE.